

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2025, n. 11-1414

**Art. 19, comma 2, D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123 e art. 13, comma 9, L.R. n. 10/1995 e s.m.i.
Costituzione del Collegio sindacale straordinario dell'azienda sanitaria locale TO5.**



Seduta N° 90

Adunanza 23 LUGLIO 2025

Il giorno 23 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 14:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO

DGR 11-1414/2025/XII

OGGETTO:

Art. 19, comma 2, D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123 e art. 13, comma 9, L.R. n. 10/1995 e s.m.i.
Costituzione del Collegio sindacale straordinario dell'azienda sanitaria locale TO5.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- nello scorso mese di giugno è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale istituito presso l'azienda sanitaria locale TO5;

- l'art. 13, comma 2, della L.R. 10/1995 e s.m.i., dispone: "Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 3 ter del D.Lgs 502/1992, designati rispettivamente:

- a. uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 ('Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati');
- b. uno dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- c. uno dal Ministero della Salute;

- disposizione di tenore analogo è contenuta nell'art. 3 ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 574 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

- l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 10/1995 e s.m.i. prevede peraltro che, qualora non ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la cessazione per inerzia del Direttore Generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il Collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta Regionale a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502/1992; disposizione di tenore analogo è contenuta nell'art. 19, comma 2, del D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123.

Attesi gli ambiti di competenza ministeriale in ordine alla designazione di un proprio componente in seno ai Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, si era a suo tempo provveduto a richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Collegio oggetto del presente provvedimento, la formulazione di dette designazioni ai Ministeri interessati (note prott. nn. 5460 e 5462/A1406C del 28.2.2025, inoltrate rispettivamente al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Preso atto che:

- a fronte delle richieste suddette risulta pervenuta in data 12.2.2025 la designazione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del dr. Matteo CIANFLOCCA, dirigente presso la Ragioneria Generale dello Stato;

- non risulta per contro pervenuta la designazione di competenza del Ministero della Salute, né quella di competenza del Consiglio Regionale del Piemonte, parimenti sollecitato a mezzo di nota prot. n. 5461/A1406C del 28.2 u.s.

Atteso il decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 per la prorogatio degli organi amministrativi scaduti (termine evidentemente da considerare quale "evento che ne determina la cessazione" ai sensi del citato art. 13, comma 9, L.R. n. 10/1995).

Ritenuto necessario - al fine di assicurare la prosecuzione della necessaria attività di controllo da parte dell'organo collegiale in parola - provvedere alla nomina del Collegio sindacale straordinario dell'A.S.L. TO5, individuando all'uopo i seguenti nominativi:

- dott. Giovanni Battista PALMISANO, già componente dell'attuale collegio e designato dal Presidente della Giunta Regionale con funzioni di Presidente del Collegio;
- dott. Matteo CIANFLOCCA, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dott. Paolo CACCIARI, già designato dal Ministero della Salute.

Dato atto che:

- della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al direttore generale dell'A.S.L. TO5, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio sindacale straordinario ed al suo insediamento;

- i soggetti che saranno eventualmente designati dal Consiglio Regionale (nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina a Presidente del Collegio) e/o dal Ministero della Salute subentreranno ai componenti confermati per mezzo di questa D.G.R.

- ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo, già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio sindacale straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015;

- il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisite le designazioni ad oggi mancanti, il direttore generale dell'A.S.L. TO5 provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti sono a carico dell'A.S.L. TO5, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

visti gli atti citati in premessa, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di costituire in via straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs n. 123/2011 e dell'art. 13, comma 9, della L.R. n. 10/1995 e s.m.i., il Collegio sindacale straordinario dell'A.S.L. TO5, individuando all'uopo i seguenti nominativi:

- dott. Giovanni Battista PALMISANO, già designato dal Presidente della Giunta Regionale con funzioni di Presidente del Collegio;
- dott. Matteo CIANFLOCCA, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dott. Paolo CACCIARI, già designato dal Ministero della Salute;

- di disporre che della presente deliberazione sia fornita tempestiva comunicazione al direttore generale dell'A.S.L. TO5, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio sindacale straordinario ed al suo insediamento;

- che i soggetti che saranno eventualmente designati dal Consiglio Regionale (previa assunzione di decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina a Presidente del Collegio) e/o dal Ministero della Salute subentreranno ai componenti confermati per mezzo di questa D.G.R.;

- che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- che in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio sindacale straordinario trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2015;

- di disporre che il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita le designazioni ad oggi mancanti, il direttore generale dell'A.S.L. TO5 provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti sono a carico dell'A.S.L. TO5, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.